



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1355**

Limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore

18/12/2022 - 03:02

# Indice

1. DDL S. 1355 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1355 .....	4

# **1. DDL S. 1355 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1355  
**XVIII Legislatura**

---

Limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore

---

Iter

**25 giugno 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1355**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gregorio De Falco](#) ( [Misto](#) )

**Cofirmatari**

[Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Francesco Laforgia](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 125 del 25 giugno 2019.

Classificazione TESEO

BIGLIETTI DI BANCA , DIVIETI , PAGAMENTO , TITOLI DI CREDITO

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), OPERAZIONI BANCARIE (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 25 giugno 2020.

Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1355

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1355

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE FALCO**, **PITTELLA** e **LAFORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2019

Limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore

Onorevoli Senatori. - L'imposizione di un limite alla possibilità di pagamenti in contanti è una delle conseguenze del recepimento da parte dell'Italia delle direttive europee anti-riciclaggio. Per la precisione, è l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione », più volte modificato, che stabilisce il limite oltre il quale non è possibile effettuare pagamenti in contanti. Attualmente il limite è fissato in 3.000 euro, anche qualora questa somma venga raggiunta tramite pagamenti « frazionati » ma logicamente riferibili ad una sola operazione, tranne quando questo frazionamento sia giustificato da specifiche circostanze o pratiche contrattuali (come ad esempio nel contratto di somministrazione).

Le norme antiriciclaggio sono, evidentemente, fondamentali, sia per quel che riguarda la lotta alle mafie sia per quella al terrorismo, ma non costituiscono la ragione unica che spinge alla riduzione della possibilità di uso del denaro contante. È, infatti, noto che questo tipo di pagamento sfugge facilmente ai controlli fiscali ed è, quindi, potenzialmente una circostanza che può agevolare l'evasione fiscale, la quale solo in apparenza sembra essere di piccola entità; il pagamento in contanti non lascia traccia, se non nella « buona fede » dei contraenti, che non hanno praticamente alcun altro stimolo, se non la propria buona volontà, per registrare correttamente la entità della transazione effettuata. Inoltre, si deve far mente ad un altro aspetto che non si tiene mai nella giusta considerazione, poiché il pagamento in contanti è di per sé stesso causa di rischio per la sicurezza delle persone.

Avere in tasca, come si suol dire, cifre importanti (e anche 3.000 euro, attuale limite previsto dalla legge, è di certo una somma allettante per un malvivente) comporta evidenti pericoli di aggressione e di rapina, cosa che certo si riduce in proporzione inversa rispetto al contante detenuto, e che può essere facilmente « fatto sparire » da malintenzionati.

Vi sono, quindi, molti motivi per preferire che le transazioni avvengano prevalentemente per via informatica, tramite carte di credito o di debito o mediante altri sistemi di pagamento che le moderne tecnologie stanno sempre più rendendo semplici e alla portata anche di chi non è un nativo digitale. Si ricorda, incidentalmente, che la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, cosiddetta *Payment Service Directive 2* - o più semplicemente PSD2 - stabilisce che i consumatori hanno diritto a pagare anche piccole importi a partire da 5 euro con carta. D'altra parte, a tutela dei commercianti e dei professionisti è stato introdotto un significativo abbassamento delle commissioni interbancarie. Quindi appare evidente che la tendenza è nel senso di una sempre più marcata sostituzione della moneta cosiddetta « virtuale » a quella materiale. Per questo, anche l'attuale limite consentito per il pagamento in contanti, 3.000 euro, così come la precedente somma di 1.000 euro, appare essere eccessivo, se non per quel che riguarda il contrasto al riciclaggio, certamente per le altre due motivazioni sopra ricordate. Si può osservare come sia auspicabile una riduzione dell'uso del contante, se non per le spese più piccole, e un limite di 3.000

euro è ben lontano da questa riduzione che è auspicabile. Si potrà obiettare che in questo modo il cittadino sia sottoposto ad un controllo più asfissiante, dato che il pagamento elettronico lascia sempre traccia. Ma questo non è per forza un male, visto che saremmo di fronte ad uno strumento utile per ridurre la stessa elusione fiscale, con effetti positivi - certamente non in breve ma in medio termine - per i cittadini stessi.

Per questo, il presente disegno di legge si propone di ridurre da 3.000 a 300 il limite obbligatorio per i pagamenti in contanti, salvaguardando così coloro che devono effettuare piccole spese ma non consentendo che pagamenti rilevanti siano sottratti agli effettivi ed indispensabili controlli. Il disegno di legge qui illustrato tiene anche conto delle obiezioni che spesso sono state mosse al pagamento con moneta elettronica, in particolare quello che fa riferimento alle cosiddette « commissioni bancarie », che gli istituti di credito applicano a tutte le operazioni effettuate. È un'obiezione comprensibile, anche se le banche non vanno criminalizzate, e per questo si è previsto un articolo che limita il costo delle commissioni stesse, che non devono mandare la banca in perdita ma non devono nemmeno superare i costi effettivi che l'istituto si trova a dover sostenere.

In sintesi, l'articolo 1 del disegno di legge novella il testo del decreto legislativo n. 231 del 2007, in particolare l'articolo 49, comma 1, riducendo dagli attuali 3.000 a 300 euro il limite per le transazioni in contanti. L'articolo 2, invece, fa riferimento alla questione sopra ricordata delle commissioni bancarie.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 49, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « pari o superiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 300 euro ».

##### Art. 2.

1. Per le operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, le commissioni bancarie a carico degli utenti non possono eccedere i costi effettivamente sostenuti dall'istituto di credito.

